



REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI DOCENTI
COMPONENTI IL CONSIGLIO ACCADEMICO
PER IL TRIENNIO 2021 – 2024

Art. 1

Indizione delle votazioni

1. Ai sensi dell'art. 37 dello Statuto del Conservatorio, sono indette, con un unico turno di votazioni, le elezioni di otto componenti il Consiglio Accademico del Conservatorio "Nino Rota" di Monopoli per il triennio 2021-2024;
2. Il Direttore pro-tempore, nelle more dell'adozione del Regolamento generale, garantisce la regolarità delle elezioni e sovrintende alle operazioni di voto.

Art. 2

Elettorato passivo

1. Ai sensi degli articoli 23 e 37 dello Statuto, possono concorrere alla elezione nel Consiglio Accademico del Conservatorio "Nino Rota" di Monopoli i Docenti dell'Istituzione in posizione contrattuale compatibile con il periodo temporale del mandato, in possesso di un curriculum professionale che illustri una pluriennale attività nel campo didattico, artistico, della produzione musicale e/o della ricerca;
2. Oltre a presentare la propria candidatura individuale, i Docenti possono aggregarsi in liste, sulla base di affinità programmatiche, così come previsto dal comma 6 - lett. a) dell'art.37 dello Statuto;
3. Ogni candidato o aggregazione dovrà, a pena di decadenza, presentare a mano al protocollo dell'Istituto la propria candidatura corredata dal curriculum di cui all'art. 23 comma 2 lettera a) dello Statuto, indirizzata al Direttore, o inviarla via e-mail all'indirizzo candidatura.ca2124@gmail.com, ovvero via PEC all'indirizzo conservatoriorota-monopoli@pec.it **entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 15 dicembre 2021** per l'affissione all'Albo dell'Istituto;
4. Il possesso dei requisiti attestati dai candidati è soggetto a verifica da parte della Direzione che esamina anche gli eventuali reclami in merito alle candidature;
5. Nel caso in cui, nel termine di cui al precedente comma 3, non siano pervenute almeno otto candidature o nel caso di ritiro di alcune di esse, il Direttore, con proprio provvedimento, riapre i termini per la presentazione delle candidature per un'ulteriore settimana, sino al raggiungimento del numero minimo utile di candidature previste.

Art. 3

Elettorato attivo

Ai sensi dell'art. 8 comma 2 lett. a) del D.P.R. 28/02/2003 n. 132 e dell'art. 23 comma 3 lett. a) dello Statuto, l'elettorato attivo è costituito dai Docenti in servizio nel Conservatorio alla data delle votazioni. Entro il 23 dicembre 2021 sarà affisso all'Albo dell'Istituzione l'elenco dell'elettorato attivo. Eventuali omissioni, ovvero indebite inclusioni nell'elenco suddetto andranno segnalate al Direttore fino a cinque giorni prima della data fissata per l'inizio delle operazioni elettorali; il Direttore provvederà, unitamente con l'Amministrazione, alle modifiche e/o alle integrazioni resesi necessarie.

Art. 4

Commissione di seggio

1. La Commissione di seggio elettorale è individuata dal Collegio dei Professori al proprio interno. La Commissione è costituita da tre componenti effettivi più tre supplenti e nomina al suo interno un Presidente ed un Segretario; essa viene formalmente costituita con Decreto del Direttore. I Componenti della Commissione di seggio non possono essere candidati alle elezioni per il Consiglio Accademico;
2. Il Presidente del seggio elettorale controlla il materiale di voto, predisposto dall'Amministrazione, procedendo al conteggio delle schede e alla loro vidimazione;



3. Il Segretario redige il verbale giornaliero delle operazioni di seggio, che riporta il numero delle schede vidimate e quello delle schede rimanenti dopo ciascuna giornata di votazioni; redige altresì il verbale conclusivo delle operazioni di seggio, che riporta i risultati dello scrutinio e segnala le eventuali contestazioni;
4. Nel seggio devono essere sempre presenti almeno due componenti della Commissione;

Art. 5

Calendario delle elezioni e apertura dei seggi

1. Le elezioni hanno luogo nella sede del Conservatorio nei seguenti giorni:
da martedì 11 a venerdì 14 gennaio 2022, sempre dalle ore 12,00 alle ore 16,00;
2. La Commissione di seggio, nelle giornate suindicate, si riunisce, per il disbrigo degli atti preliminari, 20 minuti prima dell'orario di inizio delle operazioni di voto.

Art. 6

Modalità di svolgimento delle elezioni

1. Il voto è segreto e diretto e non può essere espresso né per lettera né per interposta persona;
2. Nessun elettore può compilare la propria scheda se non all'interno dell'apposita cabina elettorale;
3. E' fatto divieto di sostare nei locali del seggio a persone estranee alle operazioni di voto e/o ad elettori che abbiano già votato.

Art. 7

Votazione

1. A ciascun elettore viene consegnata una scheda unica previo accertamento dell'identità personale mediante esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità o mediante riconoscimento diretto da parte dei componenti del seggio elettorale; la partecipazione al voto sarà attestata dall'apposizione della firma sull'elenco elettorale
2. La scheda vidimata sarà consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione. La scheda comprende i nominativi di tutti i candidati ammessi disposti in ordine di presentazione al protocollo dell'Istituto; i nominativi dei candidati che si presentino aggregati in liste, verranno riportati in un apposito riquadro;
3. E' possibile esprimere fino a un massimo di otto preferenze; ciascuna preferenza sarà espressa mediante contrassegno con una croce apposta sul quadrato corrispondente al nominativo del singolo candidato, anche per coloro che sono aggregati in una lista; il voto è valido anche se si esprimono meno di otto preferenze;
4. Il voto è nullo se la scheda non è predisposta dal seggio, se è segnata irregolarmente o comunque presenta segni di individuazione o tracce di scrittura, se reca l'indicazione di più di otto preferenze o laddove non sia possibile interpretare chiaramente la volontà dell'elettore;

Art. 8

Validità della votazione

1. Affinché la votazione sia valida è necessario il raggiungimento di un quorum non inferiore al 50% più uno degli aventi diritto al voto;
2. In caso di mancato raggiungimento del quorum, non si procederà allo spoglio e il Direttore provvederà a convocare, non prima di sette giorni, una ulteriore votazione.

Art. 9

Modalità di elezione

1. Sono eletti componenti il Consiglio Accademico gli otto candidati che abbiano riportato il maggior numero di preferenze valide;
2. A parità di voti sarà eletto il candidato con la maggiore anzianità di servizio di ruolo e non di ruolo prestato nella sede del Conservatorio "Nino Rota" di Monopoli. In presenza di parità tra candidati in possesso della medesima anzianità complessiva maturata presso il Conservatorio di Monopoli, sarà valutato il maggiore servizio generale ovunque prestato



presso Istituzioni del comparto AFAM. In caso di ulteriore parità sarà eletto il candidato con la maggiore anzianità anagrafica.

Art. 10

Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio saranno pubbliche e avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto;
2. Eventuali casi di nullità saranno decisi dai componenti di seggio;
3. Tutte le decisioni della Commissione di seggio sono assunte a maggioranza;
4. Eventuali casi di contestazione riguardo l'operato del seggio sono di competenza del Direttore;
5. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegnerà il verbale dello scrutinio stesso, unitamente a tutto il materiale residuo della votazione al Direttore che procede alla ufficializzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti tramite provvedimento da pubblicare all'Albo e sul sito web del Conservatorio.

Art. 11

Ricorsi

Eventuali ricorsi da parte di soggetti interessati avverso i risultati delle elezioni dovranno pervenire alla Direzione entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione; il Direttore si esprimerà sugli eventuali ricorsi entro i cinque giorni successivi alla loro presentazione; nel caso non fossero pervenuti ricorsi, nei termini precedentemente previsti, la proclamazione degli eletti si intenderà confermata e definitiva; nel caso eventuali ricorsi presentati fossero accolti, il Direttore provvederà ad emanare un nuovo provvedimento, in cui saranno specificati le ragioni di rettifica intervenute sui risultati finali.

Art. 12

Decadenza e subentro

1. I rappresentanti eletti decadono dal mandato all'atto della perdita della posizione contrattuale compatibile con il periodo temporale della durata dell'Organo Accademico, così come previsto dall'art. 23 comma 2 dello Statuto. In tal caso, ovvero in caso di dimissioni, subentrano i candidati che seguono nella graduatoria dei votati;
2. I consiglieri nominati successivamente alla costituzione del Consiglio rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
3. In assenza di altri candidati votati, ovvero eletti, si procede a nuove elezioni suppletive per integrare il numero previsto di componenti.

Monopoli, 26/11/2021

Il presente regolamento è approvato dal C.d.A. con delibera n. 32 del 26/11/2021 ai sensi dell'art. 17 dello Statuto del Conservatorio, sentito il Consiglio Accademico, ed è emanato dal Presidente con decreto prot. n. 5028/S-2 del 26/11/2021; è pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Istituzione nel suo sito web ed entra in vigore dalla data di sua emanazione.

Il PRESIDENTE

Avv. Fabiano Amati

Firma omessa ai sensi dell'art. 3 D.L. 39/93